SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PROVINCE PIEMONTESI PER LA REALIZZAZIONE DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

TRA

la Regione Piemonte	, in appresso indicata semplicement	te la Regione, rappresentata da						
nat il	, a in qualità di							
	${f E}$							
	andria, rappresentata da	,						
nat il	, a							
in qualità di Dirigente	del servizio							
la Provincia di Asti,								
la Duarinaia di Dialla								
la Provincia di Biella	,							
la Provincia di Cune	0							
ia i rovincia di Cunc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
la Provincia di Nova	ra							
la Provincia di Torin	0,							
la Provincia del Verl	oano Cusio Ossola,							
la Provincia di Verce	elli,							

PREMESSO CHE

- 1) il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, all'articolo 6, paragrafo 2 stabilisce che nel 2010 gli Stati membri devono condurre un'indagine sulla struttura delle aziende agricole sotto forma di censimento;
- 2) l'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, mette a disposizione dell'Istat le risorse economiche necessarie all'esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura, rinviando ad apposito regolamento di esecuzione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica la definizione degli aspetti concernenti le caratteristiche generali del censimento (data di riferimento delle informazioni censuarie, campo di osservazione), le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento (criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione a enti od organismi pubblici e privati e per la determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, modalità di selezione del personale con contratto a tempo determinato e di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore), la diffusione e comunicazione dei dati e la tutela della riservatezza, prevedendo inoltre che per le Regioni affidatarie di fasi della

- rilevazione, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento vengono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat;
- 3) il protocollo d'intesa fra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009, definisce i rispettivi impegni per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura, anche con riferimento ai modelli e agli strumenti organizzativi, nonché alle modalità per il trasferimento delle risorse;
- 4) l'Istat con nota del 23 dicembre 2009 ha trasmesso alla Regione il piano generale del 6° censimento dell'agricoltura, elaborato in conformità allo schema di regolamento di cui al punto 2, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 dicembre 2009, nel quale è riportato, fra l'altro, il calendario delle attività da svolgere nel corso degli anni 2010 e 2011;
- 5) la Conferenza unificata, nella seduta del 29 aprile 2010, ha approvato il "Documento di riparto per Regione e Provincia autonoma di contributi per il 6° Censimento generale dell'agricoltura";
- 6) l'articolo 50, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" stabilisce, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura, che:
 - a) l'Istat organizza le operazioni censuarie secondo il piano generale di censimento e le relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
 - b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi piani di censimento;
 - c) l'Istat, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dall'articolo 17, comma 4 del d.l. n. 135/2009, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012;
- 7) l'articolo 50, comma 7 del d.l. n. 78/2010 stabilisce che:
 - a) gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;
 - b) il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al medesimo comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
 - c) l'Istat provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico;
- 8) il Senato, il 15 luglio 2010, nel testo del disegno di legge di conversione del d.l. n. 78/2010 ha introdotto una modifica all'articolo 50, comma 3 in virtù della quale le disposizioni di detto comma inizialmente applicabili soltanto al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e al censimento delle istituzioni non profit sono estese anche agli enti territoriali individuati dal piano generale del 6° censimento dell'agricoltura. Dette disposizioni prevedono che, per gli enti territoriali affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti siano escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse

trasferite dall'Istat e che, per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario, le risorse trasferite dall'Istat siano escluse dalle entrate valide ai fini del Patto;

- la Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-13171 del 1° febbraio 2010 ha recepito il protocollo di intesa di cui al punto 3, approvato la scheda di sintesi di piano regionale di censimento scegliendo la modalità cosiddetta ad "alta partecipazione" e nominato il Presidente della commissione tecnica regionale di censimento e il responsabile dell'ufficio regionale di censimento;
- 10) l'Istat con nota dell'11 marzo 2010 ha comunicato alla Regione la conformità della scheda di sintesi di piano regionale di censimento allo schema di regolamento di esecuzione del censimento e al piano generale di censimento;
- 11) la scheda di sintesi di piano regionale di censimento prevede, fra l'altro, la costituzione in ciascuna Provincia dell'ufficio territoriale di censimento per lo svolgimento dei compiti che il piano generale di censimento individua per tale tipologia di organo di rilevazione censuario;
- 12) la Regione intende avvalersi delle Province per l'esercizio di alcune funzioni che il piano generale di censimento pone in capo all'ufficio regionale di censimento, e segnatamente delle funzioni riguardanti l'organizzazione e il coordinamento degli organismi di censimento di livello sub-regionale, in considerazione del fatto che le Province sono maggiormente in grado di adempiere a tali funzioni per la loro presenza più articolata sul territorio;
- 13) è opportuno, per motivi di efficienza e di adeguatezza, che la costituzione degli uffici comunali di censimento sia effettuata sulla base dei seguenti criteri :
 - prioritariamente, con il ricorso alle forme associate esistenti quali ad esempio le Comunità montane, le Comunità collinari e le unioni di comuni;
 - in secondo luogo, qualora il Comune non appartenga a una forma associata, le Province dovranno prevedere la costituzione di uffici di censimento con almeno 150 unità di rilevazione iscritte nella lista precensuaria comunicata dall'Istat;
- 14) il personale dipendente coinvolto nelle operazioni censuarie, compreso quello che ricopre funzione di posizione organizzativa, per le prestazioni lavorative rese fuori dall'orario di servizio può essere remunerato ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14/09/2000 e del 5° comma dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1/4/1999;
- 15) con la deliberazione della Giunta regionale n. ... del ... è stato approvato lo schema delle presente convenzione;

VISTA

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"

SENTITI

il Comitato di cui all'art. 8 della l.r. 17/1999 nella seduta del 21 luglio 2010; la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta del 23 luglio 2010

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e allegato)

1. Le premesse e l'allegato 1 sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte, di seguito indicata semplicemente "Regione", e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, di seguito indicate semplicemente "Province", per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura.

Art. 3 (Obblighi delle Province)

- 1. Ciascuna Provincia costituisce e organizza l'ufficio territoriale di censimento (UTC) secondo le modalità e i tempi stabiliti nel piano generale di censimento e nel piano regionale di censimento.
- 2. L'UTC svolge i seguenti compiti previsti dal piano generale di censimento:
- comunicare agli uffici comunali di censimento (UCC) e, ove presenti, agli uffici intercomunali di censimento (UIC) i nominativi dei coordinatori intercomunali di censimento (CIC), ivi incluso il loro responsabile (RpCIC), nominati dal responsabile dell'ufficio regionale di censimento (URC);
- fungere da raccordo tecnico-organizzativo con i CIC, assicurando il buon andamento della rilevazione;
- organizzare, in collaborazione con l'URC e con l'Istat, l'attività di formazione a UCC e UIC, eventualmente mettendo anche a disposizione i locali e gli strumenti informatici idonei allo scopo;
- pianificare, organizzare e gestire, in accordo con il RpCIC e con il supporto dei CIC, l'attività di assistenza tecnica a UCC e UIC;
- garantire l'appoggio logistico al responsabile territoriale Istat (RIT) quando impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di coordinamento e controllo del buon andamento della rilevazione;
- curare il monitoraggio delle operazioni censuarie;
- verificare che la rilevazione si svolga secondo quanto stabilito dal piano regionale di censimento;
- sottoporre alla commissione tecnica territoriale (CTT) i casi critici riscontrati, al fine di acquisire orientamenti e indicazioni operative;
- promuovere eventuali attività integrative di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio di competenza, realizzate dagli organi di livello regionale;
- rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite dalla Regione a titolo di contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita circolare Istat.

_

- 3. L'UTC svolge inoltre i seguenti compiti su delega dell'URC, promuovendo la costituzione di uffici di censimento in forma associata:
- collaborare all'organizzazione dell'attività dell'RpCIC e dei CIC;
- organizzare, in raccordo con l'URC e con l'Istat, l'attività di formazione dell'RpCIC e dei CIC;
- organizzare e coordinare l'attività degli UCC e, ove costituiti, degli UIC, verificando che la loro costituzione avvenga secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano regionale di censimento, nonché controllando il loro funzionamento e il buon andamento delle attività ad essi affidate;
- verificare il rispetto da parte dei diversi componenti della rete di rilevazione delle direttive emanate dal responsabile dell'URC in materia di protezione dei dati personali.
- 4. La costituzione degli uffici di censimento in forma associata dovrà essere realizzata fornendo indicazioni ai comuni, sulla base dei seguenti criteri:
- prioritariamente, prevedere il ricorso alle forme associate esistenti quali ad esempio le Comunità montane, le Comunità collinari e le unioni di comuni;
- in secondo luogo, qualora in un determinato territorio non esistano forme associate quali quelle riportate al trattino precedente, prevedere la costituzione di uffici di censimento con almeno 150 unità di rilevazione iscritte nella lista precensuaria comunicata dall'Istat, attraverso aggregazioni di comuni.

5. L'UTC comunica inoltre all'URC:

- i nominativi dell'RpCIC e dei CIC designati per la nomina da parte dell'URC, dopo averne individuato l'articolazione territoriale e la numerosità, in funzione delle esigenze organizzative e con l'obiettivo di garantire l'ottimale svolgimento delle operazioni censuarie. Per il ricorso a personale esterno all'Amministrazione provinciale, l'UTC dovrà garantire, nella designazione dei CIC, il rispetto dei requisiti di cui all'art. 24 dello schema di regolamento di esecuzione del censimento;
- numero e modalità di costituzione degli UCC o degli UIC sul territorio provinciale secondo le diverse possibilità previste dal piano regionale di censimento.
- 6. Ciascuna Provincia costituisce la commissione tecnica territoriale (CTT) conformemente al paragrafo 3.8 del piano generale di censimento.
- 7. Alla CTT spettano i seguenti compiti:
- valutare il buon andamento delle operazioni censuarie nell'ambito provinciale;
- assicurare il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie presenti nell'ambito provinciale, garantendo la consultazione tecnica agli organi di censimento e coordinando le attività di ispezione verificandone i risultati;
- coadiuvare l'URC e l'UTC nel sovraintendere alla formazione di coordinatori e rilevatori e nel controllare che le attività di rilevazione siano svolte secondo le modalità previste dal piano generale di censimento e dal piano regionale di censimento;
- adottare le azioni ritenute più idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione, sulla base delle indicazioni e degli orientamenti formulati di volta in volta dalla CTR;
- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori della rilevazione.

Art. 4 (Obblighi della Regione)

- 1. L'URC nomina i RpCIC e i CIC sulla base delle designazioni da parte degli UTC e previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 24 dello schema di regolamento di esecuzione del censimento.
- 2. La Regione trasferisce alle Province, a titolo di contributo per le attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della presente convenzione, le somme di cui all'allegato 1, provenienti dal trasferimento di fondi che l'Istat effettuerà sulla base del "Documento di riparto per Regione e Provincia autonoma di contributi per il 6° Censimento generale dell'agricoltura" approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 aprile 2010.
- 3. Le somme di cui al precedente comma 2 saranno trasferite alle Province entro 30 giorni dall'incasso da parte della Regione delle somme versate dall'Istat. Dette somme sono vincolate alle spese di funzionamento e allo svolgimento delle operazioni di censimento connesse alla fase di rilevazione e controllo dei dati. Per quanto non previsto, si applica la disciplina stabilita per i contributi che l'Istat eroga alla Regione.

Art. 5 (Intervento sostitutivo della Regione)

1. Qualora una Provincia risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'articolo 3 delle presente convenzione, la Regione esercita il potere sostitutivo e avoca a sé il completamento delle operazioni.

Art. 6 (Durata)

1. La presente convenzione ha validità per tutto il periodo previsto per lo svolgimento delle attività in essa previste in base al calendario definito nel piano generale di censimento.

Art. 7 (Disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione valgono le indicazioni contenute nel piano generale di censimento, nel piano regionale di censimento e nelle circolari emanate dall'Istat.
- 2. Per qualunque controversia che potesse sorgere in merito alla presente convenzione è competente il foro di Torino.
- 3. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Allegato allo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e le Province piemontesi per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura

Riparto dei fondi a titolo di contributo per le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3

A) Criteri di riparto

I fondi che l'Istat erogherà alla Regione sulla base del "Documento di riparto per Regione e Provincia autonoma di contributi per il 6° Censimento generale dell'agricoltura" approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 aprile 2010 (in appresso indicato semplicemente "Documento di riparto") vengono ripartiti fra le Province in funzione di:

- numero di aziende nella lista precensuaria (con coefficiente di ponderazione 0,8);
- numero di Comuni (con coefficiente di ponderazione 0,2).

In particolare:

- il numero di coordinatori intercomunali di censimento (CiC) è calcolato in maniera forfetaria applicando i coefficienti di ponderazione al numero totale di CiC riportato nella scheda di sintesi del Piano regionale di censimento;
- il contributo base per i coordinatori intercomunali di censimento (CiC) corrisponde all'intero importo previsto dal Documento di riparto per le funzioni di coordinamento intercomunale;
- il contributo aggiuntivo per i coordinatori intercomunali di censimento (CiC) corrisponde a
 quota parte dell'importo previsto dal Documento di riparto per il funzionamento dell'ufficio
 regionale di censimento. Detta quota parte è stabilita in funzione del numero aggiuntivo di CiC
 (29) previsto dalla scheda di sintesi di Piano regionale di censimento rispetto al numero standard
 di CiC (46) assegnato alla Regione Piemonte nel Documento di riparto;
- il *contributo per i compiti delegati* di cui al comma 3 dell'art. 3 della convenzione è stabilito nella misura forfetaria complessiva di 200.000,00 euro;
- in aggiunta ai contributi commisurati ai parametri di riparto, è riconosciuta una quota fissa per il funzionamento degli uffici territoriali di censimento pari a 10.000,00 euro/Provincia.

B) Tabella di riparto

(Importi monetari espressi in euro)

Provincia	numero di aziende in lista	numero di Comuni	numero di CiC	contributo base per i CiC	contributo aggiuntivo per i CiC	contributo per i compiti delegati	quota fissa	totale
Alessandria	15.116	190	12	96.016,00	60.532,00	31.435,00	10.000,00	197.983,00
Asti	11.907	118	9	72.425,00	45.659,00	23.711,00	10.000,00	151.795,00
Biella	2.859	82	3	22.827,00	14.391,00	7.473,00	10.000,00	54.691,00
Cuneo	32.027	250	23	187.978,00	118.508,00	61.542,00	10.000,00	378.028,00
Novara	4.082	88	4	29.646,00	18.690,00	9.706,00	10.000,00	68.042,00
Torino	24.233	315	19	154.981,00	97.706,00	50.739,00	10.000,00	313.426,00
VCO	2.224	77	2	19.096,00	12.038,00	6.252,00	10.000,00	47.386,00
Vercelli	3.783	86	3	27.925,00	17.605,00	9.142,00	10.000,00	64.672,00
Totale	96.231	1.206	75	610.894,00	385.129,00	200.000,00	80.000,00	1.276.023,00

Nel caso in cui il numero teorico di CiC assegnato a una determinata Provincia risulti significativamente inferiore al numero di CiC che dovranno essere costituiti a seguito della mancata costituzione di uffici comunali di censimento in forma associata laddove considerazioni di efficienza organizzativa lo renderebbero necessario, il problema verrà discusso in sede di Commissione tecnica regionale di cui al paragrafo 3 della scheda di sintesi del Piano regionale di censimento e se del caso riportato in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.